



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00370/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2019, presentato, in data 23 aprile 2019, dal sig. Francesco Cutruzzulà contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FPI n. 2 del 25 marzo 2019, comunicata a mezzo pec il successivo 26 marzo, che, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 2/19 dell'8 gennaio 2019 (relativa al procedimento disciplinare n. 49/2018), ha confermato, a carico del sig. Cutruzzulà, la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per 130 giorni, per avere egli usato sui social network "*espressioni irrispettose ed offensive nei confronti di Organismi della FPI*", in violazione del combinato disposto dell'art. 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 29 del Regolamento dei tecnici sportivi FPI.

Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente Federazione Pugilistica Italiana.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 maggio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Alfredo Storto

Depositato in Roma, in data 14 maggio 2019.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito